





## COMUNE DI MOMO

1. l'inagibilità del fabbricato prospettante su via XXV Aprile e via Castello, censito nel NCT al Foglio 6 Mappale 128, interessata dal crollo parziale del 15.Set.2015 e da precedenti altri cedimenti, non segnalati a questo Comune;
2. il divieto di utilizzare la struttura sopra descritta;
3. di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato ubicato a Momo in frazione Castelletto – via XXV Aprile e via Castello, censito nel NCT al Foglio 6 Mappale 128, entro il termine di giorni 7 dalla notifica della presente ordinanza, allo scopo di scongiurare il grave pericolo rilevato, causato dal crollo parziale della copertura.
4. depositare al protocollo del Comune di Momo, entro il termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza, una relazione, a firma di un tecnico in possesso di titolo adeguato in conformità ai contenuti del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e vigente Regolamento Edilizio Comunale, che attesti la staticità della costruzione e l'eliminazione delle condizioni di pericolosità segnalate. Fino al momento del deposito della relazione statica viene disposto il divieto di utilizzo della parte fabbricato ritenuta pericolante e transennata.

L'intervento di messa in sicurezza dovrà prevedere lavori di consolidamento, con eliminazione dei problemi di staticità della copertura e delle murature (muri e pilastri).

La presente ordinanza verrà notificata al legale rappresentante della Società Immobiliare 3G srl, il quale dovrà provvedere anche agli eventuali successivi obblighi di comunicazione, nei confronti di eventuali locatori e utilizzatori.

Prima di utilizzare nuovamente, per qualsiasi scopo, il fabbricato dichiarato inagibile, dovrà essere richiesto, all'Ufficio Tecnico del Comune di Momo, apposito titolo abilitativo per gli interventi da realizzare, allegando il progetto delle opere;

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni ed esposta sul luogo del crollo fino al momento della presentazione della relazione di staticità della costruzione.

Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre a eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.

Per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24.Nov.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale per la sua notifica al legale rappresentante della Società Immobiliare 3G srl nonché per i successivi adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.Ago.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni, secondo le modalità di cui alla Legge 06.Dic.1971 n. 1034 ovvero il ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199), decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Leoni Michela